



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3431

Seduta del 28/07/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – AZIONE III.3.B.1.2: REVISIONE DEI CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA DI CUI ALLA D.G.R. 1968 DEL 22/07/2019

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Roberto Lambicchi

L'atto si compone di 25 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

---

## VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **RICHIAMATI:**

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019;
- la DGR n. X/3251 del 06/03/2015 avente ad oggetto: "Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia";
- la D.G.R. n. X/6983 del 31/07/2017 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017)4222 del 20 giugno 2017";
- la D.G.R. n. XI/549 del 24/09/2018 avente ad oggetto "Presenza d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018)5551 del 13 agosto 2018";
- la D.G.R. n. XI/1236 del 12/2/2019 avente ad oggetto "Presenza d'atto della III Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019";
- la D.G.R. n. XI/2253 del 14/10/2019 avente ad oggetto "Presenza d'atto della IV Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019)6960 del 24 settembre 2019";

### **DATO ATTO** che:

- la ripartizione finanziaria della spesa, ai sensi della citata Decisione CE C(2015)923, relativa al POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, risulta come segue: 50% UE, 35% Stato, 15% Regione;
- il piano finanziario del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 970.474.516 un'allocazione di risorse sull'Asse III pari complessivamente ad € 294.645.000,00 al fine di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese;

**DATO ATTO** che il Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e in particolare, con l'Azione III.3.b.1.2:

- punta a favorire la creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati, tra l'altro, a promuovere accordi commerciali;
- prevede, all'interno di tale azione, iniziative per il rafforzamento del sistema fieristico lombardo in funzione competitiva e a servizio delle PMI, anche attraverso la partecipazione delle PMI alle fiere lombarde di livello internazionale;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10/07/2018, che individua tra le proprie priorità il sostegno alla partecipazione delle piccole e medie imprese alle manifestazioni fieristiche, utilizzando strumenti strutturati, finalizzati ad accompagnare le PMI che volessero affacciarsi ai processi di internazionalizzazione, come occasione di sviluppo della competitività, anche a livello internazionale;

**VISTI** inoltre:

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", e successive modifiche e integrazioni, che al Titolo IV riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in particolare gli art. 123, in cui sono indicate le modalità di qualificazione delle manifestazioni fieristiche, e l'art. 126 comma 5, che prevede, entro il 31 luglio di ogni anno, l'approvazione, per l'anno successivo, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale;
- il Regolamento Regionale 12 aprile 2003, n. 5, di attuazione della L.R. n. 6/2010, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento o la conferma, tra l'altro, della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;

**DATO ATTO** che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020, costituito con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21/03/2016, e s.m.i., ha approvato nella seduta del 20/06/2019 i criteri di selezione dell'azione III.3.b.1.2 "Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri";



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. XI/1968 del 22/07/2019, con cui sono stati approvati, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00;
- il d.d.u.o. n. 15407 del 28/10/2019 che dava attuazione alla richiamata d.g.r. approvando il "Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia", che prevedeva:
  - la concessione di contributi per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia nel biennio 2020-2021 ad imprese nuove espositrici, ovvero imprese che non avessero partecipato alle fiere selezionate nelle precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza periodica delle fiere stesse;
  - l'assistenza tecnica di Finlombarda S.p.A. per la misura in oggetto, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni;
- il d.d.g. n. 17684 del 04/12/2019, che approvava l'incarico a Finlombarda S.p.A. di "Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia";
- la d.g.r. XI/3013 del 30/03/2020 che, tra l'altro, approvata, all'Allegato 8, alcune modifiche al bando e proroghe dei relativi termini, a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che la dotazione finanziaria della misura, pari a € 4.200.000,00, trovava copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità:

- anno 2020 complessivi € 2.700.000,00 così suddivisi:
  - per € 1.350.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 – RISORSE UE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 945.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 405.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 – QUOTA REGIONE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- anno 2021 complessivi € 1.500.000,00 così suddivisi:
  - per € 750.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10839 POR FESR 2014-2020 – RISORSE UE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per 525.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10855 POR FESR 2014-2020 RISORSE STATO – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;
  - per € 225.000,00 a valere sul cap. 14.01.203.10873 POR FESR 2014-2020 – QUOTA REGIONE – COMPETITIVITÀ – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE;

#### **DATO ATTO** che:

- alla data del 16/07/2020 risultano essere state presentate, tramite la piattaforma regionale "Bandi Online", in risposta al suddetto bando, 146 domande, di cui 126 nel periodo dal 19/11/2020, data di apertura dello sportello, e il 23/02/2020, data di approvazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, contenente misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Lombardia, che disponeva, tra l'altro, la chiusura delle manifestazioni fieristiche;
- con i d.d.u.o. n. 2761 del 02/03/2020, 3580 del 20/03/2020, 4114 del 02/04/2020 e 5363 del 05/05/2020 sono stati approvati gli esiti istruttori per 111 domande, di cui 92 domande ammesse e finanziate per un totale di € 1.060.054,01;
- rimangono 35 domande per cui concludere l'esame istruttorio, per un importo complessivo di contributi richiesti pari a € 392.358,65;
- risultano pertanto al 16/07/2020, sul bando in oggetto, risorse disponibili non inferiori a € 2.747.587,34;

#### **CONSIDERATO** che:

- le manifestazioni fieristiche sono state tra le prime attività a cui è stata imposta la chiusura e tra le ultime a riaprire, ed in particolare in Lombardia non si sono potute svolgere a partire dal 23 febbraio, data della citata Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, fino al 1° luglio, come disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020;
- tale lunga e forzata chiusura ha comportato, in Lombardia, la sospensione, il rinvio o l'annullamento di circa 30 fiere internazionali, su un totale annuo medio di circa 60-70 manifestazioni, con grave pregiudizio economico per i



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

soggetti organizzatori coinvolti;

- la ripartenza effettiva delle fiere, a seguito della citata Ordinanza 573, avverrà a partire da settembre 2020, quando torneranno ad aprire alcuni dei principali eventi fieristici regionali, in particolare nei settori della moda e della meccanica, sebbene con previsioni molto negative sulle presenze degli espositori e sui metri quadri venduti;
- tali eventi internazionali, anche nello scenario attuale di ripresa dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, continuano a rappresentare una piattaforma di sviluppo ed internazionalizzazione essenziale per le piccole e medie imprese, in virtù della significativa presenza di operatori professionali stranieri, e possano quindi garantire numerose occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzate alla conclusione di accordi commerciali;
- appare necessario sostenere la ripartenza del settore, per il suo ruolo di promozione a servizio del sistema economico nel suo complesso, sostenendo una maggiore partecipazione di imprese espositrici lombarde alle manifestazioni fieristiche lombarde;

**RITENUTO** pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere ad una revisione del “Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce interamente l'Allegato A della precedente d.g.r. 1968/2019, prevedendo in particolare:

- l'estensione della platea dei possibili beneficiari anche agli “espositori abituali”, ovvero alle imprese che, come definito in allegato e diversamente da quanto previsto dal bando attuale di cui al decreto 15407/2019, abbiamo già partecipato anche negli ultimi anni alla fiera selezionata;
- la definizione, per tali espositori abituali, di un aiuto inferiore, sia in termini di importo massimo sia di intensità di aiuto;

**DATO ATTO** che la dotazione finanziaria resta la medesima prevista dal bando attuale di cui al decreto 15407/2019, che al 16/07/2020 risulta, sulla base delle concessioni già effettuate e delle domande ancora da istruire, risorse disponibili non inferiori a € 2.747.587,34;

**DATO ATTO** che

- l'assistenza tecnica per la misura rimane in capo a Finlombarda, secondo le previsioni dell'incarico già in vigore, approvato col richiamato d.d.g.





# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

17684/2019;

- le modifiche di cui alla presente deliberazione non rendono necessaria l'integrazione del suddetto incarico di assistenza tecnica, in quanto il numero di pratiche stimate da istruire resta comunque all'interno del budget previsto dall'incarico già sottoscritto;

### VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

**DATO ATTO** che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

**PRESO ATTO** della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTI**, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

**RITENUTO** che la concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento non sia rivolta alle imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n. 1301/2013;

**RITENUTO** che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

**STABILITO** che tali aiuti, concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

**DATO ATTO** che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

**VISTO** il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**VERIFICATO** che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del "Codice Aiuto RNA – CAR" n. 13008;

**DATO ATTO** che gli uffici competenti di Regione Lombardia provvederanno a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

**RITENUTO** infine di prevedere che, decorso il termine del 31/12/2020, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

**DATO ATTO** che, in caso di applicazione del suddetto regime "de minimis":

- gli aiuti non saranno concessi alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui:
  - attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni sopra citate di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e Reg. 1301/2013;
  - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

**STABILITO** che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

**ACQUISITI** i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della DGR n. 6777/2017, nella seduta del 21/07/2020;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con DGR n. 365/2018, espresso con consultazione scritta avviata in data 23/07/2020;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n.



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

01.2020.0011890;

**RITENUTO** di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020, l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;

**VISTE:**

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**A voti unanimi** espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di procedere alla revisione del "Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia", approvato con decreto 15407 del 28/10/2020, secondo i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce interamente l'Allegato A della precedente d.g.r. 1968/2019;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria resta la medesima prevista dal bando attuale di cui al decreto 15407/2019, che al 16/07/2020 risulta, sulla base delle concessioni già effettuate e delle domande ancora da istruire, risorse disponibili non inferiori a € 2.747.587,34;
3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente atto siano concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di prevedere che, decorso il termine del 31/12/2020, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021, l'erogazione di tali contributi sia attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
5. di stabilire che, per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
6. di dare atto che:
  - l'assistenza tecnica per la misura rimane in capo a Finlombarda, secondo le previsioni dell'incarico già in vigore, approvato col richiamato d.d.g. 17684/2019;
  - le modifiche di cui alla presente deliberazione non rendono necessaria l'integrazione del suddetto incarico di assistenza tecnica, in quanto il numero di pratiche stimate da istruire resta comunque all'interno del budget previsto dall'incarico già sottoscritto;
7. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in raccordo con l'Autorità POR FESR 2014-2020, l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adempimenti in materia di RNA;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

[www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge